

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del Fondo stabilisce la data di avvio e quella di termine del periodo di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi stessi, informandone l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali.

Contestualmente informa tutti gli iscritti attraverso il sito web del Fondo.

Con la comunicazione della data di avvio delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione formalizza per il Collegio elettorale unico il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quello del Collegio dei Sindaci e quello dell'Assemblea dei Delegati eleggibili, previsti dallo Statuto.

Le elezioni sono unitarie per tutti gli aventi diritto al voto e la votazione avviene a scrutinio segreto.

L'espressione del voto avviene online o in forma scritta per gli iscritti che ne dovessero fare espressa richiesta al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione demanda l'esecuzione delle attività elettorali ad un'apposita Commissione elettorale.

Art. 2 COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale è costituita da tre componenti, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti così come individuati dall'art. 5 dello Statuto.

I membri della Commissione elettorale non sono candidabili e non possono presentare liste.

La Commissione elettorale coordina, verifica e controlla la procedura elettorale, adottando ogni provvedimento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di voto e, in particolare:

- a) certifica la base elettorale degli aventi diritto al voto per il Collegio elettorale unico sulla base dei dati forniti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- b) verifica il rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite per la presentazione delle liste dei candidati. Copia del documento di presentazione della lista dei candidati, sarà restituito per ricevuta, con indicazione del giorno del deposito, al presentatore della lista;
- c) verifica l'ammissibilità alla votazione delle liste elettorali e l'accettazione delle relative candidature, acquisendo dai singoli candidati la documentazione di cui al successivo art. 3.

Qualora le verifiche relativamente all'ammissibilità di una lista diano esito negativo, invia formale comunicazione al presentatore indicandone le motivazioni.

Qualora un candidato non possa essere ammesso alla votazione, ma la lista sia in ogni caso ammissibile, la Commissione invia formale comunicazione al presentatore, indicando le motivazioni dell'esclusione del singolo candidato.

Il presentatore della lista può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra.

Il ricorso deve essere definito dalla Commissione elettorale entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione.

Qualora le verifiche diano esito positivo, la Commissione elettorale informa con comunicazione formale il presentatore, richiedendo la pubblicazione delle liste e delle candidature ammesse alla votazione nel sito web del Fondo;

- d) predisponde il materiale necessario e le relative istruzioni per le votazioni;
- e) verifica la correttezza dello scrutinio dei voti espressi;
- f) redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti in ordine di graduatoria;

- g) proclama i risultati e li comunica al Consiglio di Amministrazione;
- h) trasmette tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale al Consiglio di Amministrazione che la conserva per tutta la durata del mandato.

La Commissione elettorale cessa una volta espletati gli adempimenti di cui alle precedenti lettere.

Art. 3 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di votare e sono eleggibili tutti gli iscritti maggiorenni, così come individuati dall'art. 5 dello Statuto.

Per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio dei Sindaci sono altresì eleggibili candidati maggiorenni non individuati dall'art. 5 dello Statuto.

Sono eleggibili i candidati che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e che non si trovino nelle situazioni impeditive o di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge.

Nella formazione delle liste dei candidati per l'Assemblea dei Delegati dovrà essere valorizzato l'equilibrio tra i generi; nessun genere potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

Le liste dei candidati – che devono riportare, per ciascun partecipante alla competizione elettorale, il luogo, la data di nascita e un recapito di posta elettronica - devono essere presentate alla Commissione elettorale almeno 30 giorni prima della data di inizio della consultazione elettorale medesima con apposito documento che specifichi che le candidature sono presentate ai fini dell'elezione in seno al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci o all'Assemblea dei Delegati.

I candidati, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione elettorale, devono trasmettere una dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura e di eleggibilità, con indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e una fotocopia dello stesso.

3.a) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI SINDACI

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci viene definito un unico Collegio elettorale costituito dagli iscritti maggiorenni, così come individuati ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Fermo restando che nella formazione delle liste, si terrà conto, quale criterio di riferimento per la definizione del bacino dei candidabili dei soggetti individuati dall'art. 5 dello Statuto, con la possibilità di includere candidati esterni ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, impegnandosi a perseguire un'adeguata ed equilibrata rappresentanza di genere:

- i. i nominativi eleggibili sono indicati all'interno di apposite liste in un numero di candidati non inferiore a 8 e comunque non superiore a 12 per il Consiglio di Amministrazione e in un numero di candidati non inferiore a 3 e comunque non superiore a 5 per il Collegio dei Sindaci;
- ii. le liste dei candidati presentate dalle OO.SS. e da queste sottoscritte in qualità di Fonti istitutive sono avanzate unitariamente o separatamente dalle OO.SS. medesime; qualora presentate separatamente, ciascuna organizzazione sindacale dovrà avere un numero di iscritti non inferiore al 3% degli aventi diritto al voto rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente alla votazione;
- iii. le liste dei candidati possono essere presentate anche e solo da singoli iscritti, non Dirigenti sindacali, purché le stesse siano supportate da una dichiarazione di sottoscrizione di almeno il 3% degli aventi diritto al voto non candidati, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente alla votazione.

Con lo schema di dettaglio di seguito riportato, sono evidenziati il Collegio elettorale unico, nonché il numero dei componenti eleggibili del Consiglio di Amministrazione e quello del Collegio dei Sindaci previsti dallo Statuto.

Collegio elettorale	Numero Componenti Consiglio di Amministrazione	Numero Componenti Collegio dei Sindaci
UNICO	6	2

3.b) ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati, gli elettori sono distribuiti in un Collegio elettorale unico. Il Collegio elettorale è costituito dagli iscritti maggiorenni al Fondo, così come individuati ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Per il Collegio elettorale, fermo restando che nella formazione delle liste dei candidati nessun genere potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento:

- i. i nominativi eleggibili sono indicati all'interno di apposite liste nel numero massimo di 35 candidati;
- ii. le liste dei candidati presentate dalle OO.SS. e da queste sottoscritte in qualità di Fonti istitutive sono avanzate unitariamente o separatamente dalle OO.SS. medesime;
- iii. le liste dei candidati possono essere presentate anche da singoli iscritti, non Dirigenti sindacali, purché le stesse siano supportate da una dichiarazione di sottoscrizione di almeno 50 aventi diritto al voto non candidati per ciascun candidato.

Con lo schema di dettaglio di seguito riportato, è evidenziato il Collegio elettorale unico, nonché il numero dei componenti eleggibili dell'Assemblea dei Delegati previsto dallo Statuto.

Collegio elettorale	Numero Componenti Assemblea dei Delegati
UNICO	25

Art. 4 MODALITA' DI VOTAZIONE

L'espressione del voto, per via elettronica, avviene collegandosi ad apposito spazio sul sito web del Fondo denominato <Elezioni del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare> contenente:

- le informazioni generali per la specifica votazione;
- la composizione della Commissione elettorale;
- l'elenco delle candidature del Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per l'Assemblea dei Delegati;
- la specifica scheda elettorale per l'espressione del voto;
- i risultati del voto del Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per l'Assemblea dei Delegati (che saranno oggetto di pubblicazione dopo la certificazione da parte della Commissione elettorale).

La scheda di votazione per il singolo Organo del Fondo conterrà per il Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per l'Assemblea dei Delegati, l'elenco delle candidature pervenute nonché il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea dei Delegati eleggibili; ogni elettore può esprimere un numero di

preferenze corrispondente al numero dei componenti eleggibili nel Collegio elettorale unico per ciascuno di detti Organi.

Non è previsto il voto di lista e, pertanto, l'espressione di voto dovrà essere riferita esclusivamente ai nominativi dei candidati anche se appartenenti a liste differenti.

La procedura per la votazione telematica viene pubblicata sul sito web del Fondo e comunicata via e-mail a tutti gli iscritti e rimane attiva per il numero di giornate consecutive di calendario stabilite dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle votazioni.

In alternativa, il voto può avvenire per via cartacea per gli Iscritti che ne dovessero fare espressa richiesta scritta al Fondo.

In tal caso sarà trasmessa all'indirizzo di residenza dei suddetti iscritti la scheda cartacea necessaria per l'espressione del voto, con le relative istruzioni che daranno conto anche del termine tassativo di restituzione della scheda medesima perché il voto espresso possa essere ritenuto valido.

Art. 5 VALIDITA' DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

Art. 6 SCRUTINIO

La Commissione elettorale, nel giorno e all'ora previsti per il termine delle votazioni, chiude le operazioni di voto e procede allo scrutinio.

Sono considerate bianche le schede che, comunque confermate al momento del voto, non contengano espressione di voto.

Art. 7 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI

Risultano eletti per il Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per l'Assemblea dei Delegati i candidati che ottengono il maggior numero dei voti.

A parità di voti o qualora non venga votato il numero minimo dei candidati esprimibili nel Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Sindaci risultano eletti:

- i. con priorità, i candidati iscritti al Fondo così come individuati dall'art. 5 dello Statuto con maggiore anzianità di iscrizione al Fondo;
- ii. successivamente, i candidati non individuati dall'art. 5 dello Statuto, scelti tra quelli più anziani di età.

A parità di voti o qualora non venga votato il numero minimo dei candidati esprimibili nel Collegio elettorale unico per l'Assemblea dei Delegati risultano eletti i candidati con maggiore anzianità di iscrizione al Fondo.

Relativamente al Sindaco Supplente, risulterà eletto il primo dei non eletti al Collegio dei Sindaci che ha ottenuto in assoluto il maggior numero dei voti.

Ultimate le operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale, compila il verbale delle sedute e delle operazioni svolte. Tale verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve contenere:

- a) il numero degli aventi diritto al voto;
- b) il numero dei votanti;
- c) il numero delle schede scrutinate;
- d) il numero delle schede bianche;
- e) l'elenco dei candidati eletti e dei non eletti;
- f) il numero delle schede nulle.

Espletate le incombenze sopra descritte, la Commissione elettorale comunica l'esito delle votazioni al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 SOSTITUZIONI

Qualora nel corso del mandato uno o più eletti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, i medesimi saranno sostituiti dal primo dei non eletti nel Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per l'Assemblea dei Delegati, rimanendo comunque fermo quanto previsto nel secondo paragrafo del precedente articolo.

Art. 9 CAUSE DI DECADENZA

Le cause di decadenza dall'incarico dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e l'Assemblea dei Delegati sono definite dallo Statuto e dalla normativa tempo per tempo vigente.